



COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE

N. Proposta 459 del 04/04/2016

OGGETTO: RICORSO AL TAR PIEMONTE PER ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, DELL'ORDINANZA PROT. N. 1115 DEL 31 DICEMBRE 2015, EMESSA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO - EDILIZIA PRIVATA - AFFIDAMENTO INCARICO -

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con atto notificato in data 25 febbraio 2016 la signora Streri Delia, residente in Ventimiglia e domiciliata a Cuneo, ha proposto ricorso avanti il T.A.R. Piemonte per l'annullamento, previa sospensione, dell'Ordinanza prot. 1115 del 31 dicembre 2015, emessa dal dirigente del Settore Ambiente e Territorio – Edilizia Privata, del Comune di Cuneo, con la quale il predetto dirigente ha intimato “l'immediata demolizione entro 90 giorni dalla data dell'Ordinanza, della veranda realizzata abusivamente, ed il ripristino dello stato dei luoghi, compreso lo sgombero dei materiali di risulta secondo la normativa vigente”, nonché “di trasmettere all'Ufficio scrivente debita documentazione fotografica attestante l'avvenuta demolizione della veranda abusiva” e di ogni altro atto preparatorio, discendente, conseguente e connesso.

In estrema sintesi, la ricorrente ritiene il provvedimento impugnato illegittimo e ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:

- Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della legge 241/1990 per difetto assoluto di istruttoria e motivazione, illogicità e perplessità;
- Eccesso di potere: per violazione dei principi di proporzionalità, di tutela dell'affidamento e di buona fede, travisamento per erronea valutazione dei presupposti, non avendo il Comune tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione delle opere e non recando, l'ordinanza impugnata, una motivazione circa la persistenza dell'interesse pubblico alla demolizione di opere così risalenti nel tempo.

Alla luce delle predette considerazioni, la Giunta comunale, con deliberazione n. 59 del 17 marzo 2016, ha autorizzato il Sindaco a resistere nel ricorso avanti al TAR Piemonte promosso dalla sig.a Streri Delia per l'annullamento, previa sospensione, dell'Ordinanza prot. n. 1115 del 31 dicembre 2015, emessa dal dirigente del Settore Ambiente e Territorio – Edilizia Privata, del Comune di Cuneo.

In considerazione dell'assenza di idonee professionalità interne abilitate al patrocinio innanzi al Tribunale amministrativo adito, occorre individuare un professionista al quale affidare la difesa legale dell'ente.

Per la natura della materia del contendere, la tipologia delle argomentazioni che sottendono il ricorso proposto dalla ricorrente e la classificazione degli atti che costituiscono il presupposto per il provvedimento impugnato, si ritiene opportuno affidare l'incarico professionale di cui trattasi allo Studio Gandino Paire, con sede in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 4, nella persona dell'avvocato Alessandro Paire, iscritto all'albo degli avvocati per il conferimento di incarichi di patrocinio legale in ambito amministrativo di questo Comune, approvato con determinazione dirigenziale n. 371 del 25 marzo 2016;

preso atto che il predetto professionista ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico per un compenso di € 2.500,00 oltre ad accessori di legge, all'Iva e al contributo C.P.A. nella misura di legge, fermo restando la rideterminazione dello stesso in relazione allo sviluppo della controversia;

sottolineato che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura *de qua* e non costituisce consulenza generica né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio e che la spesa per onorari ed esposti risulta di entità contenuta;

richiamato l'articolo 8 — Parte Speciale IX «Determinazione dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione» — del vigente «Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi», che sottrae l'incarico professionale di cui sopra dall'ambito di operatività dell'articolo 7 — comma 6 — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

evidenziato ancora che l'incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e che, pertanto, non è sottoposto ai limiti di cui all'art. 1 — comma 173 — della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22 dicembre 2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 7 gennaio 2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016;

visto l'articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l'assunzione degli impegni di spesa;

visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

visto il Decreto del Sindaco n. 17 del 30 dicembre 2016 con il quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale alla dott.ssa Bosio Stefania per il Servizio Affari legali;

constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Servizio per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e

dall'articolo 30 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – “Assetto organizzativo”,

DETERMINA

1. di affidare allo Studio Gandino Paire, con sede in Torino — corso Duca degli Abruzzi n. 4 (C.F. e P.I. 11271800010), nella persona dell'avvocato Alessandro Paire, munito di procura speciale, l'incarico di resistere nel ricorso avanti al TAR Piemonte promosso dalla sig.a Streri Delia per l'annullamento, previa sospensione, dell'Ordinanza prot. 1115 del 31 dicembre 2015, emessa dal dirigente del Settore Ambiente e Territorio – Edilizia Privata, del Comune di Cuneo;
2. di impegnare — a titolo di onorari ed esposti — la spesa, al momento presunta, di € 3.647,80 — comprensiva di Iva nella misura di legge e C.P.A. — alla Missione 01, Programma 01, Titolo I, Macro Aggregato 03, Capitolo di spesa 330030 «Prestazioni professionali e specialistiche - Legale» del Bilancio 2016, che presenta la necessaria disponibilità [Centro di Costo 01803, Codice SIOPE 1331] – Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.11.006;
3. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con attestazioni del Dirigente del Servizio Affari legali, nei limiti degli importi impegnati;
4. di dare notizia della stipula del contratto in argomento mediante pubblicazione di avviso sul sito Internet del Comune di Cuneo [www.comune.cuneo.gov.it];
5. di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è la sottoscritta dirigente del Servizio Affari legali;
6. di disporre che copia della presente determinazione venga inviata al Sindaco ai sensi dell'articolo 30 — comma 8 — del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» — Parte I e al settore Ragioneria e tributi.

Il dirigente
Bosio dott.ssa Stefania



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 459 del 2016

N. 402 del 04-04-2016 del Registro Generale

OGGETTO: RICORSO AL TAR PIEMONTE PER ANNULLAMENTO, PREVIA
SOSPENSIVA, DELL'ORDINANZA PROT. N. 1115 DEL 31 DICEMBRE 2015,
EMESSA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO -
EDILIZIA PRIVATA - AFFIDAMENTO INCARICO -

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Effettuata la registrazione contabile

Anno: 2016, Capitolo: 00330030, Impegno: 20160002225/0, Importo: 3.647,80

Cuneo, 22-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Tirelli)